

SOLO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 500 ABITANTI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE SVOLTESI IN DATA 23 MAGGIO 2010
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO INTERNET DEI RENDICONTI DELLE SPESE
PER LA CAMPAGNA ELETTORALE SOSTENUTE DA LISTE, PARTITI O MOVIMENTI

Con la presente si rammenta agli enti interessati (Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti) l'obbligo, previsto dall'art. 3 della l.r. 7 febbraio 1997, n. 4, modificata dalla l.r. 23 novembre 2009, n. 38, di pubblicare nel proprio sito internet, per un periodo di 30 giorni, il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale che tutte le liste (liste uniche comprese) devono depositare presso il Comune entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti; i Comuni dovranno provvedere alla pubblicazione dei rendiconti (evitando di pubblicare le pezze giustificative allegate) entro i successivi 5 giorni dal deposito degli stessi.

Si invitano, inoltre, i Comuni a vigilare sul rispetto del termine di presentazione dei rendiconti da parte delle liste, procedendo, eventualmente, a sollecitare le stesse a provvedere in merito.

Cordiali saluti

LA DIREZIONE ENTI LOCALI

8 giugno 2010